

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL DEPOSITO TITOLI**  
**Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici del servizio**

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello stesso svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositi autorizzati.

**Principali rischi tipici**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto.

**Sezione III – Condizioni economiche**

**Parte Prima**  
**Prestazione dei servizi Di Investimento**  
**Esecuzione degli ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio**

	Commissioni*		Spese*
Obbligazioni emesse dalla Cassa Rurale	0,40%	min. Euro 5,16	2,58 €
Titoli di stato	0,50%	min. Euro 5,16	2,58 €

**Ricezione e Trasmissione di ordini**

**Titoli di Stato**

	Commissioni*		Spese*
Sottoscrizione di BOT in sede di asta, calcolata sul loro valore nominale, per titoli aventi durata residua:			
fino ad 80	0,05%		2,58€
tra 81 e 170 giorni	0,10%		2,58€
tra 171 e 330 giorni	0,20%		2,58€
oltre 331 giorni	0,30%		2,58€
Compravendita di BOT fuori asta, calcolati sul controvalore	0,50%		2,58€
Compravendita di titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolati sul controvalore	0,50%		2,58€

**Obbligazioni di altri emittenti**

Compravendita di obbligazioni di altri emittenti su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano, calcolati sul controvalore	0,50%	min. Euro 5,16	2,58€
Compravendita di obbligazioni di altri emittenti su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero, calcolati sul controvalore (escluse le commissioni della controparte competente)	0,50%	min. Euro 5,16	2,58€

**Azioni ed altri strumenti finanziari**

Compravendita su mercati regolamentati italiani	0,70%	min. Euro 18,07	2,58€
Compravendita su mercati regolamentati esteri (escluse le commissioni della controparte competente)	0,70%	min. Euro 18,07	2,58€

**per tutti gli strumenti finanziari**

Rimborso del fissato bollato per operazioni, per le quali questa viene			0,00€
--	--	--	-------

Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dall'Investitore	0,00€
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dall'Investitore	0,00€

\*sempre escluso il rimborso di spese eventualmente reclamate da altro intermediario autorizzato. La Banca recupererà i tributi su titoli esteri, eventualmente imposti delle normative vigenti nei singoli Paesi, e gli oneri reclamati dagli intermediari coinvolti.

### Capitale di riferimento

In caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare perdite superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la soglia oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al Cliente l'entità della perdita effettiva per l'esecuzione delle operazioni in strumenti derivati o warrant è superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia.

### Pronti contro Termine – Certificati di Deposito

Scadenza: determinata in base alle esigenze del cliente	Tasso lordo stabilito di volta in volta in base alle disposizioni attuative in materia di tassi decise dalla Banca.	Spese  2,58€
---	--	--------------------

### Collocamento – Distribuzione di Quote di Oicr e di Prodotti Finanziari

	Commissioni*	Retrocessioni*
--	--------------	----------------

La Banca non richiede la corresponsione di commissioni oltre a quelle stabilite dalla società di gestione. Per ogni altra norma e/o condizione si fa rinvio ai fogli informativi a disposizione dei clienti presso gli sportelli della Banca

\* sempre escluso il rimborso di spese eventualmente reclamate da altro intermediario autorizzato

### Commercializzazione di Gestioni Patrimoniali

	Commissioni*	Retrocessioni*
--	--------------	----------------

La Banca non richiede la corresponsione di commissioni oltre a quelle stabilite dalla società di gestione. Per ogni altra norma e/o condizione si fa rinvio ai fogli informativi a disposizione dei clienti presso gli sportelli della Banca

\* sempre incluso il rimborso di spese eventualmente reclamate da altro intermediario autorizzato

## Consulenza in materia di Investimenti

spese massime: 0,00 €

### Parte Seconda Deposito a custodia e amministrazione di titoli

#### commissione annuale di gestione e amministrazione

BOT	0,00 % sul controvalore
titoli di Stato a medio/lungo termine	0,00 % sul controvalore
obbligazioni italiane	0,00 % sul controvalore
obbligazioni estere	0,00 % sul controvalore
azioni e warrant italiani	0,00 % sul controvalore
azioni e warrant esteri	0,00 % sul controvalore
pronti contro termine	0,00 % sul controvalore
fondi comuni d'investimento e fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV)	0,00 % sul controvalore
strumenti finanziari di propria emissione	0,00 % sul controvalore
<b>commissioni fisse semestrali</b>	<b>10,00€</b>

#### Spese di accredito

cedole di titoli di Stato sul mercato italiano	0,00€
cedole di titoli di Stato sul mercato estero	0,00€
cedole di altri strumenti finanziari sul mercato italiano	0,00€
cedole di altri strumenti finanziari sul mercato estero	0,00€
cedole di strumenti finanziari di emissione della Banca	0,00€
dividendi di strumenti finanziari sul mercato italiano	0,00€
dividendi di strumenti finanziari sul mercato estero	0,00€
rimborso BOT estratti o scaduti sul mercato italiano	0,00€
rimborso titoli di Stato a medio e lungo termine estratti o scaduti sul mercato italiano	0,00€
rimborso titoli di Stato a medio e lungo termine estratti o scaduti sul mercato estero	0,00€
rimborso altri strumenti finanziari estratti o scaduti sul mercato italiano	0,00€
rimborso altri strumenti finanziari estratti o scaduti sul mercato estero	0,00€
rimborso strumenti finanziari di propria emissione	0,00€

#### Spese e commissioni

aumenti di capitale incluse altre operazioni su capitale sul mercato italiano	0,00€
aumenti di capitale incluse altre operazioni su capitale sul mercato estero	0,00€
conversioni di capitale sul mercato italiano	0,00€
conversioni di capitale sul mercato estero	0,00€
per ritiro strumenti finanziari cartacei – mercato italiano	0,00€
per ritiro strumenti finanziari cartacei – mercato estero	0,00€
per ritiro strumenti finanziari cartacei di propria emissione	0,00€
per trasferimento titoli ad altro deposito – mercato italiano	0,00€
per trasferimento titoli ad altro deposito – mercato estero	0,00€
imposta di bollo su estratto conto per persone fisiche	<b>34,20€</b>
imposta di bollo su estratto conto per soggetti diversi dalle persone fisiche	<b>73,80€</b>
per comunicazione cartacea di cui alle norme sulla trasparenza	0,00€
per comunicazione elettronica di cui alle norme sulla trasparenza	0,00€
per ricerca e copia documentazione	7,00€

### Spese assicurazione

per premio annuale di assicurazione globale infortuni "utenti" stipulata dalla Banca

Euro **0,00**

Tale premio potrà essere aggiornato anno per anno entro l'ammontare massimo di euro 50,00 se la Banca riterrà di rinnovare la relativa polizza.

### Commissioni di negoziazione azionario estero

<b>Mercato</b>	<b>Minimo</b>	<b>Negoziazione</b>	<b>Altri Mercati</b>	<b>Minimo</b>	<b>Negoziazione</b>
<b>Area Euro</b>	espresso in €			in €	
Germania	—	—	Portogallo	35,00	0,30%
XETRA e Neuer M.	25,00	0,70%	Spagna	35,00	0,25%
Francoforte mercato "gridato"	40,00	0,70%	Australia	80,00	0,35%
Francia (Euronext)	25,00	0,70%	Canada	45,00	0,20%
Olanda (Euronext)	25,00	0,70%	Danimarca	50,00	0,30%
USA	28,00	0,70%	Giappone	35,00	0,70%
Austria	40,00	0,35%	Hong Kong	40,00	0,45%
Belgio (Euronext)	25,00	0,70%	Norvegia	45,00	0,30%
Finlandia	40,00	0,30%	Svezia	50,00	0,30%
Grecia	45,00	0,40%	Svizzera	30,00	0,35%
Irlanda	20,00	0,20%	Gran Bretagna	45,00	0,50%

Ricordiamo che sui mercati esteri sotto riportati vengono applicate delle tasse imposte dalla legislazione vigente nei singoli paesi:

<b>Mercati</b>	<b>Oneri aggiuntivi</b>
Grecia	oneri pari a 0,36% sulle vendite e 0,09% sugli acquisti
Irlanda	oneri pari a 1,00% per bolli (in acquisto)
Svizzera	oneri pari a 0,09% sia su acquisti che su vendite
Gran Bretagna	oneri pari a 0,50% sugli acquisti
Portogallo	oneri pari a 0,24% sia su acquisti che su vendite
Hong Kong	oneri pari a 0,11% sia su acquisti che su vendite

### Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali

**Diligenza della Banca** Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

La prestazione dei servizi ha per oggetto i prodotti finanziari di cui all'art. 1 comma 1 lettera u) e gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche T.U.F.).

**Conferimento degli ordini e delle istruzioni.** Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti per iscritto o tramite mezzi di comunicazione a distanza (come ad esempio in via elettronica, per rete internet o telefonicamente), nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia. È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal cliente, dandone comunicazione al cliente stesso. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di ordini e istruzioni conferiti da un terzo appositamente autorizzato ad operare in nome e per conto del cliente, la Banca valuta l'appropriatezza o, eventualmente, l'adeguatezza con riferimento alle informazioni rese dal cliente intestatario del rapporto. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso di rapporti cointestati, gli ordini e le altre istruzioni sono conferiti di norma disgiuntamente. Le informazioni sull'appropriatezza o, eventualmente, sull'adeguatezza richieste per legge dalla Banca sono conferite secondo le modalità stabilite nel questionario predisposto dalla Banca. In ogni caso, la Banca presterà i servizi d'investimento conformando la propria condotta al profilo del cliente che risulterà dalla compilazione e dalla sottoscrizione del suddetto questionario.

**Operazioni non appropriate.** Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 13 del presente contratto.

**Rendiconti.** I rendiconti dei servizi prestati al cliente sono resi secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 53 del Regolamento Consob 16190/2007. Qualora il cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell'art. 1712 codice civile, fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.

**Modifica unilaterale delle condizioni di contratto.** In presenza di un giustificato motivo, (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico – finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente), il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni di legge.

La modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole (documento digitale, anche inviato mediante posta elettronica), con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela.** Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all'Ombudsman-Giuri bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giuri bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

**Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni.** Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini adottando tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettendo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

**Modalità e contenuto del servizio di consulenza – limitazioni.** Ove convenuto nel presente contratto, il servizio di consulenza è prestato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nelle precedenti sezioni ed ha per oggetto esclusivamente le tipologie di prodotti e di strumenti finanziari indicate nel documento "Condizioni del servizio di consulenza" allegato, che potrà essere aggiornato in relazione alle variazioni del servizio offerto. La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l'adeguatezza dell'operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione. La consulenza viene documentata per iscritto o su altro supporto durevole e può essere svolta *nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate*. Ai fini della prestazione del servizio, il cliente deve rilasciare alla Banca le informazioni necessarie, individuate nell'art. 39 del Regolamento Consob 16190/2007: la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione esclusivamente sulla base di tali informazioni. Ove non ottenga dette informazioni, la Banca si astiene dallo svolgimento del servizio. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalare, ad ogni richiesta di consulenza, eventuali modifiche o aggiornamenti.

**Contestazione.** Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, le disposizioni alla Banca sono impartite, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. In deroga alle condizioni generali del rapporto banca-cliente, la Banca deve invece pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di disporre disgiuntamente, anche solo con lettera raccomandata. Tale comunicazione diviene opponibile alla Banca trascorsi 2 giorni lavorativi dal

suo ricevimento. Le comunicazioni, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari con efficacia nei confronti di tutti.

**Poteri di rappresentanza.** Il cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

**Modifica unilaterale delle condizioni di contratto.** In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. N. 385/93 e successive modificazioni.

**Inadempimento del cliente.** Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa. Prima di realizzare i titoli, la banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

#### *Legenda delle principali nozioni dell'operazione*

<b>Spese chiusura deposito titoli</b>	E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.
<b>Spese accredito dividendi-cedole</b>	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.
<b>Spese consegna titoli allo sportello</b>	Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo Sportello.
<b>Spese rimborso titoli estratti o scaduti</b>	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.
<b>Commissione trasferimento per codice titolo</b>	Commissione calcolata per singolo codice di titolo.
<b>Commissione trasferimento per Dossier</b>	Commissione calcolata per ogni dossier trasferito.